

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2021, il giorno quattordici Dicembre, alle ore 11:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco MATTEO LEPORE, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.335 - I.P. 4717/2021 - Tit./Fasc./Anno 2.6.3.0.0/1/2015

AREA SVILUPPO SOCIALE

U.O. SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO (Area sviluppo sociale)

Proroga degli Accordi attuativi della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città' metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese, in scadenza al 31/12/2021.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SVILUPPO SOCIALE

Oggetto: Proroga degli Accordi attuativi della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese, in scadenza al 31/12/2021.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

- 1) Dispone la proroga fino alla scadenza¹ della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese² dei seguenti Accordi attuativi:
 - Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città Metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese per la costituzione del Fondo di Comunità Metropolitano³;
 - Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area metropolitana bolognese per la costituzione dell'Ufficio tutele metropolitano⁴;
 - Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area metropolitana bolognese in materia di cultura⁵;
- 2) Approva pertanto gli schemi di accordi attuativi prorogati, allineando la scadenza degli stessi a quella della Convenzione quadro, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso (Allegato A, Allegato B, Allegato C), dando atto che alla sottoscrizione degli stessi provvederà il Sindaco metropolitano o suo delegato, il quale potrà apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon esito degli stessi;
- 3) Dà atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri ulteriori a carico del bilancio della Città metropolitana.

Motivazioni

¹Sessanta giorni dopo la convalida degli eletti (Cfr. Convenzione quadro, Art. 8 – Durata e recesso: *La presente convenzione, come rinnovata, scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa*).

²Approvata con delibera n. 54 del 30/11/2016.

³Approvato con atto del sindaco n. 241 del 09/12/2020.

⁴Approvato con atto del sindaco n. 59 del 03/04/2019 e n. 91 del 3/6/2020

⁵Approvato con atto del sindaco n. 256 del 28/11/2018

La L. n. 56/2014 assegna alle Città metropolitane, fra le diverse funzioni, anche la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale⁶ e prevede la possibilità per lo Stato e le Regioni di attribuirle ulteriori funzioni in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza⁷.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede che in base ad appositi atti convenzionali, le Unioni ed i Comuni possano delegare le proprie funzioni alla Città metropolitana; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari.

Conformemente a quanto previsto dal proprio Statuto, l'Ente ha sottoscritto nell'anno 2015, e poi rinnovato nell'anno 2016, con i Comuni e le Unioni dei Comuni, una Convenzione⁸ che prevede forme di cooperazione e collaborazione per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni. Tale Convenzione individua, fra gli ambiti di collaborazione, il coordinamento del sistema di welfare metropolitano e della relativa rete dei servizi e la promozione e valorizzazione culturale e rimanda a successivi accordi attuativi per la concreta definizione delle forme di collaborazione nelle diverse aree di intervento.

In attuazione della Convenzione quadro, sono stati approvati, fra gli altri, i seguenti Accordi Attuativi, la cui scadenza è fissata al 31/12/2021:

- Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città Metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese per la costituzione del Fondo di Comunità Metropolitano⁹;
- Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area metropolitana bolognese per la costituzione dell'Ufficio tutelare metropolitano¹⁰;
- Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area metropolitana bolognese in materia di cultura¹¹;

Di comune accordo con tutte le parti coinvolte¹², si reputa necessario prorogare tali accordi, a condizioni invariate, per dare continuità alle attività ivi previste, allineando così

⁶Ai sensi dell'art. 1 comma 44 lett. e) e comma 86 lett. a) della L. 56 del 7 aprile 2014.

⁷Si veda art. 20.

⁸Vedi nota 1.

⁹Vedi nota 3.

¹⁰Vedi nota 4.

¹¹Vedi nota 5.

¹²Vedi PG 66675/2021 (convocazione Ufficio di Supporto del 11/11/2021) e lettera per comunicazione ai Distretti culturali (PG 68911/2021).

le scadenze di tutti gli Accordi attuativi stipulati in attuazione della Convenzione quadro, come da allegati A, B, C, parti integranti e sostanziali del presente atto. Tali allegati riproducono gli accordi attuativi già approvati, modificando esclusivamente la scadenza, che viene fatta coincidere con quella della Convenzione quadro¹³.

A seguito dell'approvazione della nuova Convenzione quadro, saranno effettuate le valutazioni necessarie all'adozione di nuovi accordi e per l'eventuale rinnovo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 33¹⁴, comma 2, lett. G la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito agli atti il parere della Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale in relazione alla regolarità tecnica.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati:

- a) Accordo Fondo Comunità prorogato
- b) Accordo Ufficio tutele prorogato
- c) Accordo Distretti culturali prorogato

Il Sindaco Metropolitano
MATTEO LEPORE

¹³Cfr. Convenzione quadro, Art. 8 – Durata e recesso: *La presente convenzione, come rinnovata, scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione della stessa.*

¹⁴ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano:
 - g) *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).